

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE  
REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DELLA LEGA NAVALE ITALIANA, A  
NORMA DELL'ARTICOLO 26, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO  
2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO  
2008, N. 133.**

**RELAZIONE**

L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, richiamando espressamente l'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un intervento regolamentare di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici, al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica ed incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi.

Con riguardo al comma 1, primo periodo, del citato articolo 26, va osservato preliminarmente che la Lega navale italiana (LNI) è già rientrata nel novero degli enti pubblici non soggetti a soppressione, in quanto non inclusa nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni contemplate nel conto economico consolidato (articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Stante, comunque, la prescrizione del secondo periodo della stessa disposizione - che comporta l'emanazione di un provvedimento di riordino degli organismi di specie, a pena del loro scioglimento - allo scopo di non procurare pregiudizi al settore della nautica nazionale, ove venisse meno l'attività della LNI, si avanza ora il presente schema di regolamento, che esprime la necessità di riaffermarne il ruolo istituzionale attraverso la sua riorganizzazione, in quanto di ente preposto allo svolgimento di funzioni rilevanti e di sicuro interesse collettivo.

L'esigenza fondamentale che emerge, al riguardo, concerne la conferma dell'attuale *status* giuridico di ente pubblico della LNI.

Ciò scaturisce da una *ratio* rinvenibile negli interessi pubblici da tutelare nel settore marinaro, di cui le attività istituzionali svolte dalla LNI sono chiaramente custodi e garanti, per il bene diretto e indiretto di tutta la collettività, portatrice del diritto alla sicurezza dei confini marittimi e alla fruibilità dei beni del demanio marittimo.

L'Ente, fondato nel 1897 ed elevato a rango di ente morale con regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48, riunisce in associazione cittadini che operano volontariamente per diffondere nel tessuto sociale, in particolare fra i giovani, l'amore per il mare e la conoscenza dei problemi marittimi, sviluppando le iniziative promozionali, sportive, ambientaliste e naturalistiche, idonee alla formazione di una cultura marinara, nel segno della tradizionale vocazione mediterranea e degli interessi fondamentali della Nazione.

Tali funzioni conferiscono all'organismo la fisionomia di ente pubblico 'preposto a servizi di pubblico interesse' - come formalmente sancito dall'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70 - sotto la vigilanza dei Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza.

I citati compiti, peraltro, non esauriscono la funzione sociale della LNI. Essa, infatti, opera anche come ente di:

- promozione sociale, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 4 aprile 2002);
- protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349 (decreto del Ministro dell'ambiente in data 17 dicembre 2001);
- promozione culturale.

In relazione alle suddette funzioni, l'Ente ha ottenuto nel novembre del 2006 il rinnovo dell'Alto patronato permanente del Presidente della Repubblica, quale prestigioso riconoscimento del merito e del valore espressi nel perseguimento delle finalità istituzionali.

Inoltre, in relazione al trasferimento dallo Stato alle Regioni di competenze correlate alle funzioni della LNI, l'Ente ha stipulato nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (repertorio atti n. 1612 del 6 febbraio 2003), ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un accordo di collaborazione istituzionale con le stesse regioni che esprime reciproci impegni e garanzie per lo svolgimento di attività di utilità sociale, nonché per lo sviluppo e la finalizzazione di programmi in vari settori d'intervento.

In tale quadro, si inseriscono anche specifici interessi dei Ministeri vigilanti.

Quanto all'Amministrazione della difesa, essi attengono allo sviluppo e al mantenimento della cultura e consapevolezza, in seno alla comunità nazionale, dell'importanza strategica del mare e della sua difesa per la stessa vita del Paese e la tutela dei suoi interessi economico-strategici: controllo delle acque negli spazi a sovranità nazionale, nonché per la libera agibilità da parte dei mezzi di navigazione commerciali e militari anche sulle rotte internazionali.

In tale contesto, il concorso alla diffusione della conoscenza dei problemi di difesa marittima, nonché della cultura della vita sul mare, si riverbera efficacemente nelle forme dirette ed indirette di promozione per l'arruolamento volontario nella Marina e nelle altre forze o corpi militari che operano a vario titolo in funzione di difesa. Infatti, quanto più ampia e capillare risulta l'attività divulgativa, tanto maggiore è il bacino di selezione delle risorse umane arruolabili. Peraltro, per le peculiari caratteristiche della vita di mare, gli arruolamenti in argomento richiedono azioni particolarmente incentivanti ed efficaci ai fini delle adesioni, sicché la funzione promotrice della LNI, in quanto rivolta soprattutto alle più giovani generazioni, assume importanza qualificata per il comparto Difesa e Sicurezza.

Di seguito, si forniscono alcuni dati significativi riferiti all'anno 2006 delle attività svolte dalla LNI, quali desumibili dall'ultima relazione trasmessa al Parlamento:

- attività di divulgazione marinaresca in 589 scuole;
- "prime esperienze" in mare utilizzando le imbarcazioni dei soci della LNI (esempio della sola Sezione di Napoli): 2.050 alunni e 220 insegnanti;
- 10.000 corsi di navigazione di vario tipo e livello;
- selezione e gestione dei giovani che effettuano *stages* promozionali sulle navi scuola della Marina militare (circa 2.000 domande);
- gestione di quattro Centri nautici nazionali, per *stages* quindicinali di "iniziazione marinaresca" a favore di circa 1.200 giovani;
- concorso alla gestione e promozione di tutte le visite delle Unità della Marina militare nei porti minori, sedi di strutture della LNI.

Risulta di ogni evidenza che la dimensione promozionale delle suddette attività consentono concretamente alla Difesa di affrancarsi da parte di oneri per il funzionamento, anche finanziari, di sicuro rilievo.

Con riguardo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - oltre a quanto già indicato, circa la gestione dei quattro Centri nautici nazionali, l'attività di divulgazione marinaresca nelle scuole e i corsi di navigazione - gli interessi istituzionali coinvolti concernono la promozione e la diffusione sia delle conoscenze relative alla navigazione marittima, con particolare riferimento alla sicurezza in mare, sia della nautica da diporto.

Lo 'spessore' dell'operatività espressa in tali attività - che consentono anche il soddisfacimento di esigenze istituzionali di regioni ed enti locali rivieraschi - può essere desunta dai seguenti ulteriori dati, altresì indicati nella citata relazione al Parlamento:

- tenuta e mantenimento in gestione, a carico della LNI, di 80 porticcioli ed approdi (basi nautiche) per un totale di circa 12.000 posti barca;
- gestione di 80 centri di istruzione per la nautica;
- organizzazione, in tutte le 238 sedi dell'Ente, della 'giornata nazionale per la sicurezza in mare', in collaborazione con le Capitanerie di porto, al fine di sensibilizzare i diportisti al corretto comportamento nautico, nonché di tenerli costantemente aggiornati sulle vigenti normative di settore;
- gestione di un concorso nazionale per l'imbarco gratuito di studenti degli istituti nautici su Unità della Marina mercantile.

In particolare, quale sintesi della rilevanza pubblica delle funzioni svolte dalla LNI, giova sottolineare che l'articolo 52 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, concernente il codice della nautica da diporto, prevede espressamente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale anche della LNI per la definizione di specifici progetti formativi, nell'ambito dell'insegnamento della cultura nautica. Inoltre, l'articolo 43 del regolamento di attuazione dell'articolo 65 dello stesso decreto legislativo n. 171, adottato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i rapporti con le regioni, prevede che *“La Lega navale italiana è centro di istruzione per la nautica da diporto e, in qualità di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche”*.

Va considerato, altresì, che, per una consolidata tradizione dell'Ente, puntualmente recepita quale prescrizione nel relativo statuto in vigore, tutte le attività sopra enumerate sono orientate prevalentemente verso le utenze della “nautica minore” che, per le fasce di età e di reddito dei diportisti, non riscuotono di solito particolari interessi promozionali presso altre organizzazioni costituite e operanti non analogamente alla LNI, specie qualora perseguano fini prevalentemente di lucro o commerciali.

Sotto l'aspetto amministrativo e contabile, va messa in rilievo la floridità dell'Ente, grazie ad una consolidata efficienza ed economicità della relativa gestione. Ciò è stato riconosciuto anche dalla Corte dei conti in sede di Relazione al Parlamento sulla gestione dell'anno 2006: *“Va sottolineato come i positivi risultati conseguiti nel 2006 sono da attribuire oltre che all'attenta opera degli Amministratori, anche alla volontaria e gratuita partecipazione degli associati, nonché ai personali apporti finanziari dei soci stessi nelle sedi locali. Si deve infine sottolineare come il più che modesto apporto dello Stato abbia consentito di raggiungere proficui risultati con un'opera di impulso e coordinamento verso le sedi locali e con sicuro beneficio economico per le attività economiche del paese nel settore nautico”*.

Da quanto sopra emerge, con assoluta evidenza, che il mantenimento della sua natura giuridica di ente pubblico, senza fini di lucro, consente alla LNI di conservare anche indispensabili condizioni positive per una continuità nella tutela degli interessi ministeriali e delle regioni ed enti locali. In mancanza, potrebbero prefigurarsi una perdita della levatura istituzionale dell'Ente, con conseguente impoverimento del prezioso spirito di coesione associativa e unitarietà d'intenti e d'indirizzo, che si ripercuoterebbero negativamente sull'attuale importantissimo ruolo per tutta la società e, anche in termini di costi, sulle attività che i citati ministeri ed enti territoriali si troverebbero a dover assicurare direttamente.

In materia di costi, tra l'altro, va poi considerato che la LNI attualmente provvede con entrate proprie anche alla realizzazione, tenuta, manutenzione e adeguamento delle basi nautiche insistenti sui beni di demanio marittimo. Tali oneri sono sostenuti dall'Ente, analogamente a tutte le altre spese di funzionamento, con imputazione alle proprie autonome disponibilità finanziarie, derivanti in massima parte dalle contribuzioni volontarie dei soci. In caso di

perdita della natura di ente pubblico da parte della LNI, tuttavia, gli stessi potrebbero in larga misura gravare sui bilanci dello Stato o delle regioni ed enti locali. Stessa situazione si verificherebbe con riguardo al personale, atteso che presso la Presidenza nazionale della LNI prestano regolare servizio otto pubblici dipendenti stipendiati dall'Ente: nell'evenienza del venir meno dello *status* di ente pubblico, essi sarebbero interessati a verosimili procedure di mobilità, con conseguenti futuri costi per lo Stato o altri enti pubblici.

Nelle citate evenienze, in sintesi, risulterebbero frustrati gli obiettivi primari di finanza pubblica perseguiti dallo stesso decreto-legge n. 112 del 2008 nel suo complesso.

Per le ragioni di fatto e di diritto sin qui enunciate, nonché in coerenza con le finalità di contenimento della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, nonché di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi, perseguite dall'articolo 26 del decreto-legge n. 112 in argomento, il presente intervento regolamentare di riordino è volto, pertanto, a confermare la natura di ente pubblico della LNI e a razionalizzarne l'organizzazione centrale e periferica, in modo da conseguire maggiori economie di gestione e il miglioramento generale dei servizi resi, anche attraverso una riduzione dei componenti del consiglio direttivo nazionale, cui corrisponde la contrazione delle rappresentanze periferiche che passano da nove a sei sezioni (-33%).

Quanto, specificamente, ai contenuti del provvedimento:

- l'**articolo 1** definisce la natura pubblica dell'ente e le finalità che lo stesso persegue. Conferma, altresì, che la LNI è sottoposta alla vigilanza dei Ministeri della difesa e delle infrastrutture e trasporti, per i profili di rispettiva competenza;
- l'**articolo 2** afferma il possesso dei requisiti morali soggettivi, per l'ammissione alla LNI in qualità iscritti, e demanda allo statuto da adottarsi in attuazione dell'articolo 6 del regolamento l'individuazione delle categorie dei soci;
- l'**articolo 3** individua gli organi centrali della LNI;
- l'**articolo 4** demanda allo statuto di stabilire i criteri e le modalità di costituzione delle strutture periferiche, quali articolazioni territoriali dell'ente. Stabilisce, altresì, che le stesse hanno patrimonio proprio, godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e sono organizzate secondo criteri di semplificazione, nonché principi di diritto privato;
- l'**articolo 5** stabilisce composizione, modalità di nomina, competenze e durata del mandato degli organi centrali della LNI. Rinvia al citato statuto la definizione delle funzioni del direttore generale. Precisa che ai costi derivanti dal personale dipendente si provvede con le entrate dell'ente e che nessun onere è posto a carico di altri enti pubblici o di amministrazioni dello Stato;
- l'**articolo 6** demanda allo statuto la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della LNI, nonché del personale che opera a supporto dei relativi uffici, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione, precisando gli ambiti che esso deve disciplinare, avuto riguardo alle norme generali regolatrici delle materie trattate;
- l'**articolo 7** indica le fonti di finanziamento della LNI, costituite principalmente dalle quote sociali, dalle rendite patrimoniali e dai corrispettivi per i servizi resi;
- l'**articolo 8** prevede l'adozione di un regolamento di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 97 del 2003;
- l'**articolo 9** concerne norme transitorie e finali.

In particolare, gli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 5, commi 2, 7 e 8, e gli articoli 6, comma 2, 8, comma 2, recepiscono le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con il parere n. 1408/09 del 7 maggio 2009, nonché dalla Commissione parlamentare per la semplificazione con il parere in data 28 luglio 2009.

Va evidenziato, infine, che, nel quadro del riassetto complessivo delle fonti, primarie e secondarie, avviato anche nel settore degli enti vigilati dalla Difesa, in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, concernente "semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", si provvede ad un'opera di riordino normativo sotto forma di codificazione delle fonti primarie e di testo unico di quelle regolamentari.

Dall'attuazione del presente regolamento sono attese economie di gestione indicate nella relazione tecnica.